

DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI E PARAFARMACEUTICI

Richiamata l'Assemblea Societaria del 29 Novembre 2017, con la quale è stato nominato Direttore Generale, con le relative deleghe, il Dott. Nicola Cattozzo;

Premesso che:

- Con provvedimento prot. n. 1464 del 12/06/2017 l'Amministratore Unico ha nominato il dott. Gino Chioetto quale responsabile Unico dei Procedimenti relativi all'acquisizione di farmaco, parafarmaco e apparecchiature elettromedicali mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera b);
- A.M.E.S. S.p.A. è una società interamente partecipata dal Comune di Venezia, avente le caratteristiche dell'in house providing, per la gestione delle farmacie comunali e dei servizi scolastici di non docenza, ivi compresa la ristorazione scolastica.
- Con contratto di servizio il Comune di Venezia ha affidato la gestione delle farmacie comunali ad AMES SpA fino al 2029. Attualmente la società gestisce 14 farmacie dislocate nel territorio veneziano ed una farmacia nel comune di Salzano, affidata in gestione a seguito di aggiudicazione di procedura ad evidenza pubblica.
- Nell'ambito della gestione delle farmacie comunali la società necessita di approvvigionarsi di farmaco, parafarmaco, prodotti abitualmente distribuiti nel canale farmaceutico nonché dei servizi connessi alle farmacie.
- Il servizio farmaceutico si caratterizza per il fatto che la domanda dell'utenza spesso ha ad oggetto prodotti ben determinati, individuati per nome e marca. Tale domanda può essere soddisfatta solo mettendo a disposizione il prodotto richiesto, non accettando l'utenza l'offerta di prodotti di marca diversa ancorché equivalenti o comunque con analoghe qualità e/o caratteristiche.
- La varietà ed il numero dei prodotti farmaceutici, per caratteristiche e marca, è tale da non consentire ad AMES SpA una generale programmazione negli acquisti; pertanto, al fine di soddisfare la multiforme domanda dell'utenza, risulta necessario il ricorso ad intermediari - i cd. grossisti - debitamente autorizzati e muniti di adeguate capacità operative, in termini di strutture, uomini e mezzi, in grado di rispondere a qualsiasi richiesta, quali che ne siano le caratteristiche per quantità (anche singole confezioni) ovvero tipologia (prodotti che richiedono particolari modalità di conservazione in ambienti protetti o refrigerati) garantendo una consegna tempestiva.
- In ragione di ciò la scelta di predisporre **procedure di gara ad evidenza pubblica** per la fornitura - ancorché in via non esclusiva - di farmaco, parafarmaco, prodotti da farmacia e servizi connessi dove l'aggiudicatario assume tutti gli oneri connessi al complesso di attività

RR

complementari alla fornitura: dall'approvvigionamento allo stoccaggio, alla tempestiva distribuzione e consegna a ciascuna farmacia, il tutto nel rispetto delle regole e modalità imposte dalla vigente normative e a prescindere dalle quantità richieste

Atteso che:

- per determinate tipologie e marche di prodotti è possibile individuare una certa regolarità e ripetitività nella domanda dell'utenza così da rendere possibile una programmazione degli acquisti rivolgendosi direttamente alla casa produttrice.
- In questo contesto, l'infungibilità dei beni - soprattutto nel settore del parafarmaco, dove certamente si possono trovare prodotti con caratteristiche analoghe - è determinata dalla domanda dell'utenza che richiede specifici prodotti chiaramente individuati per nome e marca.
- L'approvvigionamento effettuato direttamente alla casa produttrice consente inoltre di fruire di servizi esclusivi in ambito commerciale e di marketing non diversamente conseguibili da parte della distribuzione intermedia (quali la fornitura complementare di campioni omaggio, shoppers personalizzati, materiale espositivo interno o da vetrina, leaflets informativi e/o attività di videocomunicazione, servizi di personalizzazione degli scaffali o di category, corsi di formazione per il personale, giornate promozionali con hostess o professionisti della salute, promozioni concordate consumatore, ecc.).
- Secondo le Linee Guida ANAC, nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di derogare alla regola dell'evidenza pubblica (art. 63) ma, in tal caso, in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti.

Considerato che:

- In questo caso il beneficio consiste inoltre nell'economicità delle condizioni di acquisto rispetto a quelle normalmente praticate dal grossista;
- Alla luce delle caratteristiche del mercato farmaceutico e delle dinamiche che lo caratterizzano, si ritiene che, nel caso concreto, sussistano i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga in esame nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- A.M.E.S. S.p.A. ha pubblicato nel proprio profilo committente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" una consultazione preliminare di mercato propedeutica all'indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito agli operatori del mercato che ritenessero di poter fornire i prodotti ed i servizi rispondenti al fabbisogno e agli strumenti individuati da AMES, ovvero suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative;
- La manifestazione preliminare di mercato è stata pubblicata per 15 giorni;
- Nella data ed ora indicate nell'avviso non è pervenuta alcuna offerta nè osservazione da parte degli operatori economici presenti nel mercato;

Accertati i requisiti di ordine generale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dell'impresa;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:
- l'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2), che prevede che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata quando "la concorrenza è assente per motivi tecnici";
- La legge 13/08/2010 n. 136 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e ss.mm.ii.

Interpellata in merito la società MEDA PHARMA SPA, con sede legale a Milano, in via Felice Casati 20 C.F. 00846530152 la quale si è resa disponibile alla vendita diretta dei propri prodotti di cui all'offerta ricevuta e protocollata agli atti della società (prot. n.1068 del 30/03/2018), nonché ad avviare campagne promozionali variamente articolate;

Visti l'offerta presentata dalla medesima ditta e i consumi medi annuali dei prodotti in listino, da cui si stima un corrispettivo di circa euro: 55.000,00 oltre IVA;

Ritenuto pertanto di poter autorizzare il ricorso all'affidamento alla ditta per i motivi di cui ai punti precedenti;

DETERMINA

- 1) Di affidare la fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alla società MEDA PHARMA SPA, con sede legale a Milano, in via Felice Casati 20 C.F. 00846530152, in quanto diretta produttrice e distributrice degli stessi, nonché fra i leader di mercato, alle condizioni economiche e organizzative indicate nell'offerta ricevuta;
- 2) Che la durata dell'accordo di fornitura è annuale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;
- 3) Che l'importo stimato della fornitura in oggetto è pari a euro 55.000,00 oltre IVA;
- 4) Che la procedura di affidamento utilizzata è quella prevista dall'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. 50/2016;

- 5) Acquisito da ANAC il n. CIG 7473041485 attribuito alla presente procedura, di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla legge 13/08/2010 n. 136 all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari", l'affidamento della fornitura è subordinato, a pena di nullità del contratto, all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa;
- 6) Di precisare che si procederà alla liquidazione del corrispettivo su presentazione di regolare fattura e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
- 7) Di trasmettere la presente al RUP per i successivi incumbenti.

Il Direttore Generale

Nicola Castozzo

